Sentenza. n. 73/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.ssa Rossana De Corato, all'esito dell'udienza del **4 febbraio 2025**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **37477** del registro di segreteria, sul ricorso presentato da **XXX**, nato a XXX (XXX) l'XXX, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Parato presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lecce alla Piazzetta Montale, n. 2

contro:

-l'INPS, rappresentato e difeso dagli avv. ti Marcella Mattia e Ilaria De Leonardis ed elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale Regionale, in Bari, alla Via Putignani n. 108

VISTO il D. Lgs. 26.8.2016 n. 174 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il ricorso;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 4 febbraio 2025, l'avv. Roberto Diana, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Parato, per il ricorrente e l'Avv. Ilaria De Leonardis, per l'INPS;

Ritenuto e considerato in

FATTO E DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 16 novembre 2023, il ricorrente, XXX, *ex* Sovrintendente della Polizia di Stato, in congedo dal 1° agosto 2014, ha chiesto *"...l'annullamento..."* del provvedimento dell'INPS - Direzione Provinciale di Lecce, di riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria, contestando che non sarebbe stata disposta la

"…liquidazione di alcun importo economico, né a titolo i rateo mensile, né a titolo di arretrati dal 2014 ad oggi…".

Sulla scorta di tale assunto, e dopo aver ribadito, in estrema sintesi, che gli spetta la pensione privilegiata per l'infermità riconosciuta dipendente da fatti di servizio - in conformità a quanto stabilito nel decreto n. 514 del 13 giugno 2019 del Ministero dell'Interno - ha chiesto, conclusivamente, che sia disposto *"…l'annullamento dei provvedimenti impugnati …"* e l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione privilegiata ordinaria, con contestuale pagamento delle somme arretrate, oltre interessi e rivalutazione, dalla data della domanda.

2.- L'INPS, costituito in giudizio con memoria depositata in data 31 maggio 2024, ha chiesto, in via preliminare, che il ricorso sia dichiarato inammissibile *"…per la genericità delle domande* (…) *che risultano palesemente carenti sotto il profilo dell'esposizione succinta dei fatti e la specificazione egli elementi di diritto sui quali si fonda…"* e, in ogni caso, ha contrastato la domanda in quanto infondata nel merito ed eccepito, in subordine, l'intervenuta prescrizione dei ratei relativi al periodo precedente il quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso introduttivo.

3.- Venuto il giudizio in discussione, una prima volta, all'udienza dell'11 giugno 2024, questo giudice ha ordinato all'INPS il deposito del fascicolo amministrativo relativo alla posizione pensionistica del ricorrente e, alla successiva udienza dell'8 ottobre 2024, su richiesta del difensore dello XXX, ha disposto un ulteriore rinvio della trattazione della causa per consentire al ricorrente di controdedurre alle note difensive depositate dell'Istituto previdenziale.

4.- In data 17 gennaio 2024, sono state depositate dall'INPS brevi "note autorizzate" con cui ha chiarito che l'importo della pensione privilegiata concessa al ricorrente è scaturito sia dall'applicazione di *"…nuovi elementi retributivi …*" (sulla base del nuovo PA04 depositato dall'Amministrazione dell'Interno), per il periodo dal 1° agosto 2014 al 31 luglio 2019, che hanno generato *"…una riduzione della pensione…"*, sia dal riconoscimento di somme *"…a credito…"* per il periodo successivo, vale a dire dal 1° agosto 2019. Alla luce di questi ulteriori chiarimenti, avvalorati anche dal dettaglio dei calcoli operati nel periodo

di riferimento, l'INPS ha chiesto il rigetto dell'avanzata domanda.

5.- All'odierna udienza, l'avv. Roberto Diana per lo XXX, e l'avv. De Leonardis per l'INPS si sono riportati agli atti scritti difensivi insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

6.- Il giudizio è stato definito, come da dispositivo, letto nella stessa udienza, di seguito trascritto.

7.- Va, preliminarmente, precisato che non può trovare accoglimento la richiesta d'inammissibilità del ricorso avanzata dall'INPS nella memoria di costituzione, sul rilievo della sua *"...genericità..."*, in quanto, ad avviso di questo giudice, la domanda formulata in giudizio dallo XXX - seppur poco chiara e carente nei contenuti in fatto e, soprattutto, nelle motivazioni in diritto - consente, comunque, d'individuare il *petitum* e la *causa petendi* essendo volta a contestare, esclusivamente, la misura della pensione privilegiata di 8^ categoria di Tab. A, riconosciutagli con decorrenza giuridica ed economica dal 1° agosto 2019 (vale a dire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di trattamento privilegiato, avvenuta il 10 luglio 2019 - cfr. "fascicolo amministrativo" depositato dall'INPS in data 18 giugno 2024).

8.- Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.

Risulta, in effetti, dagli atti incartati al fascicolo processuale (depositati dall'INPS in esecuzione dell'ordinanza pronunciata all'udienza dell'11 giugno 2024) che al ricorrente - al termine del procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per l'infermità *"Cervicoartrosi con edd cervicale multiple e sofferenza neurogena cronica C5 C7 a dx"* (cfr. parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio-CVCS reso nell'adunanza n. 1249 del 5 giugno 2018 e decreto del Ministero dell'Interno n. 514 del 13 giugno 2019 di concessione dell'equo indennizzo) - è stata concessa dall'INPS con determina n. LE012021938180 (in sostituzione del precedente provvedimento LE0120170007 del 13 aprile 2017) la pensione privilegiata di 8^ cat. di Tab. A, con decorrenza dal 1° agosto 2019.

Inoltre, si evince dal medesimo provvedimento che, ai fini del calcolo, l'Istituto previdenziale, per un verso, ha correttamente proceduto al recupero di una quota dell'equo

indennizzo già percepito dallo XXX per la medesima infermità pensionata e, per l'altro, ha contestualmente ricalcolato l'importo della pensione ordinaria a seguito del recepimento dei nuovi calcoli trasmessi dall'amministrazione dell'Interno (segnatamente dalla Prefettura di Brindisi), riconoscendo, in ogni caso, *"…gli interessi e la rivalutazione monetaria dal 01/09/2019…"*.

A completamento delle informazioni necessarie per comprendere, nel dettaglio, le operazioni di calcolo effettuate ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico riconosciuto al ricorrente, l'INPS ha depositato, in data 17 gennaio 2025, "note autorizzate" (unitamente ad un prospetto analitico per ciascuna annualità), dalle quali si evince chiaramente, a decorrere dal 1° agosto 2014 (data di decorrenza della pensione) e sino al 31 luglio 2019, l'importo effettivamente "pagato" (in più) rispetto all'importo "dovuto" (in meno) e, a decorrere dal 1° agosto 2019, l'incremento della pensione a seguito del riconoscimento, da quella stessa data, del trattamento privilegiato, che è passata da € 35.012,61 annui (per il periodo 1° gennaio 2019-31 luglio 2019), ad € 38.383,79 annui (per il periodo 1° agosto 2019-31 dicembre 2019).

Pertanto, alla luce di quanto su esposto, deve ritenersi che la liquidazione del trattamento privilegiato operato dall'INPS nei confronti dello XXX è stata correttamente effettuata, e che le rimostranze formulate nel contesto del ricorso introduttivo (circa l'asserita mancata *"…liquidazione di alcun importo economico…"*) si rivelano del tutto infondate, non trovando alcun riscontro nella documentazione prodotta in giudizio, né, tantomeno, sono corroborate da argomentazioni giuridicamente rilevanti che posso indurre ad opinare diversamente.

9.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'INPS che si liquidano equitativamente in € 500,00.

Così deciso, in Bari, all'esito della pubblica udienza del 4 febbraio 2025.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

F. to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi del ricorrente e degli eventuali danti ed aventi causa.

Il Giudice

(Rossana De Corato)

F. to digitalmente

Depositata in Segreteria il 20/03/2025
Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)

F. to digitalmente

In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, in caso di diffusione, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e degli eventuali danti e aventi causa.

Il Funzionario
(Dott.ssa Anna Rossano)

F. to digitalmente